

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI

Provincia di Reggio Emilia

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

REGOLAMENTO del COMUNE CASTELNOVO né MONTI

(Provincia di Reggio Emilia)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17/06/2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione - Frequenza – Sede

1. È istituito, in via sperimentale **per anni due**, un mercato specializzato denominato "Mercato dell'Antiquariato di Castelnovo ne' Monti" così come di seguito determinato:

Luogo di svolgimento: Castelnovo ne' Monti – piazza Peretti, Centro Storico (via Franceschini, piazza Unità e piazza della Luna).

Frequenza: settimanale nei mesi di Luglio e Agosto **per gli anni 2016 e 2017**;

Giorno di svolgimento: domenica ~~domenica 11 luglio~~;

Orari:

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.00 ;
- cessazione attività di vendita ore 18.30;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

2. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile di Settore, il mercato può essere soppresso, spostato in altra sede o ad altra data, o potrà essere modificato l'orario di vendita. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali.

3. È vietato lasciare in sosta nella sede del mercato veicoli a motore, una volta concluse le operazioni di carico e scarico.

Art. 2 - Disciplina

1. Gli operatori presenti sul mercato sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio nonché delle disposizioni del presente regolamento. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza, ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora, salvo specifica autorizzazione.

4. Ciascun operatore deve munirsi di adeguato contenitore per raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta, ed ha l'obbligo di consegnare lo spazio occupato, al termine del mercato, perfettamente pulito.

Art. 3 - Vigilanza e prevenzione

La vigilanza del mercato in ordine all'assegnazione degli spazi, al rispetto norme di legge e del presente regolamento, è esercitata dal personale di Polizia Municipale, che, al fine di garantire il buon andamento del mercato e la corretta attuazione del presente regolamento, ha facoltà di impartire disposizioni di servizio, anche con efficacia immediata.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 4 - Specializzazione merceologica

1. Sono ammesse alla esposizione, alla vendita ed allo scambio sul mercato, esclusivamente le merci ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

A - Oggettistica

- a) Filatelia e numismatica;
- b) Orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari;

- c) Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- d) Opere di pittura, di grafica, di scrittura;
- e) Oggetti di antichità di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio;
- f) Abbigliamento d'epoca;
- g) Vecchi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico;
- h) Chiavi, serrature e chiavacci;
- i) Ricambi per bici e moto d'epoca.

B - Mobili

2. Nel mercato non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione o comunque normalmente reperibili in commercio.

Art. 5 - Requisiti degli operatori

1. Possono essere ammessi al mercato:

- a) i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio in sede fissa o ambulante, per i settori e le categorie merceologiche indicate nel precedente art. 6;
 - b) i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori";
 - c) i soggetti affiliati ad associazioni legalmente riconosciute tra collezionisti;
 - d) i soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono, barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale, titolari di tesserino identificativo di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 12/1999 come modificata dalla L.R. 4/2013;**
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) precedenti deve essere documentato con idonea certificazione all'atto della domanda. I soggetti di cui alla lettera c) e d) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

Art. 6 - Suddivisione dell'area di mercato e posteggi

L'assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione della domanda.

L'esatta localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è riportata nella planimetria allegata al presente regolamento.

L'individuazione dei singoli posteggi non è predeterminata, ma sarà effettuata a cura dallo Sportello Unico Attività Produttive, secondo criteri che dovranno tener conto, oltre che delle esigenze degli operatori e delle dimensioni dei banchi di vendita, anche di mantenere la caratteristica di originalità e varietà delle proposte del mercato.

Considerata l'esiguità dello spazio a disposizione e la predetta caratteristica della manifestazione, ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di un posteggio ed ogni banco di vendita non potrà avere lunghezza superiore a m.l. 6,00.

Gli spazi per l'esercizio dell'attività commerciale, nell'ambito del mercato, saranno assegnati agli operatori che hanno presentato, per tempo, regolare domanda, avendo i requisiti previsti all'art. 5, secondo le seguenti priorità, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di garantire la varietà delle tipologie merceologiche presenti:

- 1) art. 5 comma 1 lettere "a, b" per anzianità di licenza;
- 2) art. 5 comma 1 lettere "c, d" in ordine cronologico di presentazione della domanda;

in caso di parità, chi assicura con la richiesta di partecipazione, una presenza maggiore (per più giornate) infine, a sorteggio.

Gli spazi non occupati dall'assegnatario entro le ore 8.00, sono considerati vacanti e, pertanto, si procederà direttamente alla rassegnazione, in loco, a favore di altri operatori eventualmente presenti che trattino merceologie consentite. L'assegnazione dello spazio avviene sempre con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto riguarda la merceologia trattata.

TITOLO III

REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Art. 7 - Domanda di ammissione

Gli operatori interessati all'ammissione devono fare richiesta al Comune di Castelnovo ne' Monti indicando:

- a) le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o P. IVA, recapito telefonico fisso e/o mobile);
- b) tipo ed estremi dell'autorizzazione;
- c) esatta indicazione della merce che intende effettivamente porre in vendita, mostra e/o scambio;
- d) esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare per lo stesso;
- e) ogni altra informazione utile a corredo della domanda;

Art. 8 - Esame della domanda

Le domande di ammissione al mercato sono esaminate dallo Sportello Unico Attività Produttive.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE - OBBLIGHI E COMPITI DELL'AFFIDATARIO

1. La gestione del mercato può essere affidata ad un soggetto "gestore" esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali.
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
3. Il responsabile del Settore interessato, con propria determinazione procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto, non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, e può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa - per
 - dimensionamento e diffusione della propria attività - nel medesimo territorio comunale;
 - compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane;
4. È affidato al soggetto gestore il compito di:
 - ammettere alla partecipazione al mercato soltanto i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente Regolamento segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi o irregolarità;
 - pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - collaborare con l'amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni.

Art. 10 - NORME DI RINVIO

1. Con apposita convenzione da stipulare col soggetto gestore, sono definiti i punti riguardanti: l'accesso, le modalità di utilizzo e allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del mercato.
2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere, se non espressamente trattate nel presente Regolamento, regole comportamentali relative a:
 - Requisiti valorizzanti la finalità
 - Obblighi per gli operatori
 - Durata della convenzione
 - pagamento COSAP
 - determinazione del contributo economico richiesto ai partecipanti per spese di gestione e

- promozione.
3. La stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo viene demandata al responsabile del Settore competente.
 4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 11 – Tariffe

Per il primo periodo sperimentale, di cui al precedente art. 1, il Comune di Castelnovo né Monti si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- ~~— concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP).~~

Art. 12 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, saranno sanzionate secondo le norme di legge previste.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che approva il medesimo. Copia del regolamento dovrà essere disponibile alla libera visione nella sede del Municipio per l'intera durata del mercato stesso.

Art. 14 – Allegati

- Planimetria aree di mercato.